

Al Ministro delle politiche agricole  
Alimentari e forestali  
*Dr. Mario CATANIA*  
ROMA

Al Capo  
del Corpo Forestale dello Stato  
*Ing. Cesare PATRONE*  
SEDE

Prot. n° 196

e p.c. Al Capo  
dell'Ufficio Relazioni Sindacali  
*Ing. Fausto MARTINELLI*  
SEDE

Al Direttore  
Servizio Trattamento Economico  
*Dr. Davide DE LAURENTIS*  
SEDE

**Oggetto: Corte Costituzionale, sentenza nr. 223, depositata in data 11 ottobre 2012 - Riconosciuta applicazione anche al personale del Comparto Sicurezza dell'art. 12, comma 10, d.l. n. 78/2010, di omogeneizzazione del regime di computo del trattamento di fine servizio rispetto al trattamento di fine rapporto. Illegittima trattenuta in busta paga del 2,50% sull'80% della retribuzione lorda, con riferimento al computo del trattamento di fine servizio rispetto al trattamento di fine rapporto. Richiesta d'intervento urgente e ripristino della legittimità.**

*Onorevole Ministro, Illustre Capo del Corpo,*

già il 5 marzo u.s., con specifica missiva che ad ogni buon fine si allega in copia, avevo avuto modo di rappresentare come a seguito dell'emanazione dell'art. 12, comma 10, d.l. n. 78/2010, si ponesse, anche per il Corpo Forestale dello Stato, la questione interpretativa della citata disposizione, secondo la quale, con effetto sulle anzianità contributive maturate a decorrere dal 1° gennaio 2011, ai lavoratori alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, individuate dall'ISTAT ai sensi dell'art. 1, comma 3, l. n. 196/2009, il computo dei trattamenti di fine servizio, comunque denominati (quindi anche il Trattamento di fine servizio per gli appartenenti al Comparto Sicurezza e Difesa), in riferimento alle predette anzianità contributive non ancora regolato ai sensi dell'art. 2120, in materia di TFR, fosse effettuato secondo le regole di cui al citato art. 2120 cod.civ., con applicazione dell'aliquota del 6,91 per cento.

Di conseguenza, era stata definitivamente prevista per tutti i dipendenti che non fruivano già del più favorevole computo di cui alla disposizione codicistica, e cioè i lavoratori contrattualizzati già in servizio e tutta l'area del lavoro pubblico non contrattualizzato (es. Comparto sicurezza e difesa; docenti universitari; magistrati ecc.), l'agognata omogeneizzazione economica, ponendo fine ad una discutibile ed illegittima sperequazione.

Infatti, ai sensi dell'art. 37, d.p.r. 1032/1973, si prevedeva che il datore di lavoro accantonasse una somma pari al 9,60% sull'80% della retribuzione lorda con una ritenuta a carico del dipendente pari al 2,50% sul predetto 80%. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 12, comma 10, d.l. n. 78/2010 e dell'art. 2120 codice civile la contribuzione in materia di trattamenti di fine rapporto comunque denominati **grava sul solo datore di lavoro e quindi sulle Amministrazioni competenti**.

Tale interpretazione veniva altresì corroborata dal TAR Calabria, sezione di Reggio Calabria, con la sentenza n. 564 del 18 gennaio 2012, con cui quei giudici hanno dichiarato l'illegittimità della trattenuta del 2,50%, rilevando l'incompatibilità del vecchio regime con il nuovo sistema di calcolo previsto dall'art. 2120 del Codice Civile.

Ebbene, con la Sentenza della Corte Costituzionale nr. 223, depositata in data 11 ottobre 2012, è stato definitivamente sciolto ogni dubbio interpretativo al riguardo e, pertanto, è stata definitivamente accertata l'illegittimità del citato prelievo anche in danno di tutti i dipendenti del Comparto Sicurezza.

Va, quindi, oggi ancor più stigmatizzata la condotta delle Amministrazioni nella misura in cui viene tuttora ignorato il predetto combinato disposto, nonché il chiaro pronunciamento della Corte Costituzionale, non avendo cessato dal 1° gennaio 2011 l'illegittimo prelievo del predetto 2,50% ai danni dei dipendenti.

Ciò posto, al fine di evitare incalcolabili, lunghi e costosi contenziosi giurisdizionali dall'esito tuttavia scontato che, visti i facilmente comprensibili maggiori oneri che dovrebbe sostenere l'Amministrazione pubblica, non gioverebbero nemmeno alle casse dello Stato, con la presente sono a chiedere un Autorevole intervento delle SS.LL. al fine di riportare legittimità nelle trattenute delle buste paga dei dipendenti tutti, emanando le opportune disposizioni tendenti a restituire ai dipendenti le somme indebitamente prelevate a partire del 1 gennaio 2011, con logico calcolo degli interessi legali e consequenziale rivalutazione monetaria.

In attesa di un cortese cenno di riscontro, porgo distinti saluti.

*Roma, 12 ottobre 2012*

**Il Segretario Nazionale  
f.to Danilo Scipio**